

# — Sul concetto di “vulnerabilità” secondo la Corte di Giustizia UE

La “vulnerabilità”, e la sua polisemia, in ambito sociale, economico ed ambientale nelle decisioni della CGUE

*On the concept of “vulnerability” according to the Court of Justice of the European Union*

*The polysemy of the notion of “vulnerability” in the social, economic and environmental spheres in the decisions of the CJEU*

*di Anna De Giuli*

---

**Abstract.** Negli ultimi anni la nozione di “vulnerabilità”, dopo essere stata oggetto di studio e disamina da parte della dottrina, si è ricavata un ruolo sempre più rilevante in ambito legale, al punto da essere utilizzata anche dai Legislatori e dai Giudici. Dopo una breve ricognizione dottrinale, nel presente lavoro verrà esaminata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea con riferimento alla “vulnerabilità”. Nel confrontare le sentenze disponibili che contengono questo termine, si cercherà di mettere in evidenza la rilevanza di questo concetto nel processo decisionale dell’organo giudiziario europeo, differenziando il suo uso in tre ambiti: sociale, economico e ambientale. Tale analisi farà emergere che la Corte, nel valutare gli elementi che determinano la “vulnerabilità” di un’entità, dispone di un maggior margine di apprezzamento nell’ambito sociale rispetto agli ambiti economico ed ambientale.

**Abstract.** In recent years, the notion of “vulnerability”, after being subject of doctrinal examination, has developed a relevant role in the legal field to the point of being used both by legislators and judges. After a brief doctrinal recognition, in this paper the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union (CJEU) regarding “vulnerability” will be examined. By comparing the available sentences that contain this word the relevance of this concept in the judicial arguments will be highlighted divided into three areas of application: social, economical and environmental. The analysis points out that the Court’s margin of discretion for evaluating the elements that determine an entity’s “vulnerability” is higher in the social field in comparison to the economical and environmental fields.

SOMMARIO: 1. La semantica della vulnerabilità: tra dottrina e giurisprudenza. – 2. Individui o gruppi vulnerabili? Alcune riflessioni sui differenti usi del termine vulnerabilità da parte della CGUE. – 2.1. La salute sotto la lente della vulnerabilità: tra condizione ontologica e situazione particolare. – 2.2. I consumatori vulnerabili. – 2.3. Le implicazioni della presenza di soggetti vulnerabili negli aspetti procedurali. – 3. Il problematico intreccio tra la condizione di vulnerabilità e la libera concorrenza nel mercato. – 4. La CGUE come supervisore dei doveri degli Stati membri nel riconoscere le zone vulnerabili. – 5. Un uso diversificato della vulnerabilità coerente con la natura eterogenea delle cause.

SUMMARY: 1. The semantics of vulnerability: between doctrine and jurisprudence. – 2. Individuals or vulnerable groups? A few considerations on the different uses of the word “vulnerability” by the CJEU. – 2.1. Health under scrutiny from a vulnerability perspective: between the ontological perspective and the individual condition. – 2.2. Vulnerable consumers. – 2.3. Implications of the presence of vulnerable subjects in procedural aspects. – 3. The problematic intersection between the vulnerability condition and free market competition. – 4. The CJEU as a supervisor of the member States duties in the recognition of vulnerable zones. – 5. A diversified use of vulnerability in accordance with the heterogeneous nature of legal cases.

## 1. La semantica della vulnerabilità: tra dottrina e giurisprudenza.

Diversi campi del sapere si sono dedicati, in tempi recenti, ad esaminare la portata semantica della nozione di vulnerabilità. Il carattere indeterminato di questo termine ha permesso la sua versatile applicazione ad ambiti e contesti molto differenti tra loro, ricavandosi un “suo” spazio ed una sempre maggior rilevanza anche in ambito giuridico<sup>1</sup>.

Proprio questa natura polisemica ed astratta del concetto di vulnerabilità mi ha portato a ricercare, nella via giurisprudenziale, il confronto con i fatti per poter apprezzare la sua reale estensione e la concreta applicazione all’interno del processo decisionale. L’organo giudiziario scelto per compiere quest’analisi è stata la Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito “CGUE”), data la sua esclusiva funzione di interprete della normativa europea. In questo senso, l’interpretazione svolta dalla CGUE appare centrale nel processo di armonizzazione dell’applicazione del diritto dell’Unione Europea (di seguito “UE”) e può influenzare, in termini di argomentazione giuridica, l’operato degli Stati membri dell’UE.

Data la complessità di un concetto dalle molteplici accezioni, in questa sede si è deciso di limitare il presente contributo agli ambiti sociale, economico ed ambientale in ragione della ripartizione effettuata per l’analisi delle sentenze della CGUE<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In questo senso, Orsetta Giolo scrive: «vulnerabilità’ è infatti un termine usato attualmente in diversi campi dell’esperienza: si tratta di uno di quei concetti indeterminati (propriamente: vaghi, dal momento che molteplici sono le condizioni e incerti i confini dell’area di applicazione dell’espressione linguistica), la cui estensione e ampiezza di significato ne rendono estremamente difficile la definizione». Cfr. O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 2018, p. 11.

<sup>2</sup> Rileviamo sin da ora che, ai fini di questo studio, le sentenze prese in considerazione sono state unicamente quelle in cui apparivano esplicitamente i termini vulnerabilità e vulnerabile; pertanto, è possibile che siano rimaste escluse da questo esame quelle pronunce che si riferiscono *indirettamente* alla vulnerabilità, magari con l’ausilio di altri termini quali “fragile” o “debole”.

Generalmente, nell'attribuire la condizione di vulnerabile ad una qualsiasi entità — un individuo, un mercato o un territorio — in ambito dottrinale si procede all'individuazione dei fattori interni, ossia quelle caratteristiche intrinseche al soggetto in questione che ne determinano una maggiore fragilità, e dei fattori esterni, ossia quegli elementi legati al contesto che, agendo dall'esterno, comportano una maggiore esposizione al rischio di soffrire un pregiudizio<sup>3</sup>.

Una volta compiuta detta ricognizione, si ricercano politiche che possano, da un lato, sviluppare la resilienza e, dall'altro, gestire il rischio dall'esterno<sup>4</sup>. Di seguito si cercherà di offrire un inquadramento introduttivo degli elementi individuati dalla dottrina che portano al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità in ambito sociale, economico ed ambientale.

All'interno della sfera sociale è racchiuso un complesso panorama di teorie che ha preso in considerazione la soggettività vulnerabile<sup>5</sup>. Nell'impossibilità di dare conto in questa sede di tutte tali teorie, ai fini della presente ricerca può risultare utile rinviare alla tassonomia elaborata da Catriona Mackenzie, Wendy Rogers e Susan Dodds<sup>6</sup>, che risulta particolarmente chiara ed esaustiva nell'individuare i fattori precedentemente menzionati. Le autrici hanno distinto le tre fonti di vulnerabilità (*inherent*, *situational* e *pathogenic*), mettendo in rilievo la polisemia del termine, che può essere rapportato sia all'aspetto

---

<sup>3</sup> Commissione europea, [The EU approach to resilience: learning from food security crises](#), 2012, p. 5. Nella ricerca di un filo conduttore comune alle dissertazioni sulla vulnerabilità negli ambiti sociale, economico ed ambientale, si è individuata la "resilienza". In questo senso, i fattori interni ed esterni rappresentano l'unione della definizione ripresa da Morondo Taramundi sulla vulnerabilità e quella data dalla Commissione europea sulla resilienza. Per Morondo Taramundi, la vulnerabilità presenta una dimensione esterna relativa all'esposizione al rischio ed una interna relativa alla capacità di affrontarlo; in questo senso, rimandiamo a D. Morondo Taramundi, *¿Un nuevo paradigma para la igualdad? La vulnerabilidad entre condición humana y situación de indefensión | A new paradigm for equality? Vulnerability as human condition and as a state of defencelessness*, in *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, 34, 2016, p. 209; cfr. anche C. Churrua Muguruza, *Vulnerabilidad y protección en la acción humanitaria*, in M.C. Barranco Avilés, C. Churrua Muguruza (a cura di), *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos*, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 45 ss. La Commissione, invece, nel definire il termine resilienza riconosce la presenza di una dimensione legata da un lato alla forza intrinseca delle entità e, dall'altro, alla capacità di recuperarsi rapidamente da un "impatto" o una catastrofe.

<sup>4</sup> In modo simile si esprimono J. Abrisketa, et al., [Human rights priorities in the European Union's external and internal policies: an assessment of consistency with a special focus on vulnerable groups](#), in *FRAME Deliverable No. 12.2.*, 2015, p. 22, che individuano un approccio politico dedito alla protezione ed uno all'empowerment. Relativamente alla prevenzione e alla gestione del rischio, cfr. D. Morondo Taramundi, *¿Un nuevo paradigma para la igualdad?*, cit., pp. 205 ss.; E. Ferrarese, *Il Geometra e i vulnerabili. Sugli usi del concetto di vulnerabilità nelle scienze sociali*, in M.G. Bernardini et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, 2018, pp. 271 ss. Sulle problematicità legate a quest'ultima, si veda V. Marzocco, *Insicuri e liberi. Vulnerabilità e resilienza nel lessico politico-giuridico del neoliberalismo*, in M.G. Bernardini et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, 2018, pp. 295 ss. In relazione all'intreccio tra vulnerabilità e resilienza dal punto di vista economico, Lino Briguglio ha individuato quattro tipologie di Stato, evidenziando l'importanza di politiche volte alla costruzione della resilienza; cfr. L. Briguglio, G. Cordina, N. Farrugia e S. Vella, [Economic Vulnerability And Resilience: Concepts And Measurements](#), Research Paper 2008/055, UNU-WIDER, 2008, p. 2.

<sup>5</sup> Per una panoramica delle diverse questioni rilevanti, cfr. almeno O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare*, cit.; M.G. Bernardini, et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica*, cit.; C. Monereo Atienza, *Universos de dignidad*, Tirant lo Blanch, 2018; A. Furia, S. Zullo (a cura di), *La vulnerabilità come metodo: percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, Carocci, 2020.

<sup>6</sup> C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds.), *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford University Press, 2014.

ontologico della condizione umana legato alla corporeità<sup>7</sup>, all'inevitabile dipendenza umana<sup>8</sup> e alle caratteristiche intrinseche della persona, sia al contesto situazionale legato ai fattori sociali, economici e politici che possono aggravare una situazione di vulnerabilità<sup>9</sup>. Questa riflessione ha avuto eco anche in ambito giuridico, dove ha portato a mettere in rilievo l'inadeguatezza del soggetto unico di diritto<sup>10</sup> in un panorama pluralista caratterizzato dalla «esplosione del molteplice»<sup>11</sup>. In particolare, una delle più note esponenti della teoria della vulnerabilità, Martha Fineman ha proposto di sostituire il "soggetto liberale" con quello "vulnerabile", inteso come paradigma post-identitario che ha la potenzialità di includere anche gli individui non paradigmatici (e per tale ragione storicamente discriminati), contrastando così la portata assimilazionista del c.d. "soggetto unico" di diritto<sup>12</sup>.

Tuttavia, nell'elevare la vulnerabilità a principio<sup>13</sup> posto alla base delle politiche pubbliche, Fineman promuove leggi *sensitive oriented* che potrebbero avere l'effetto collaterale di legittimare forme di paternalismo giuridico, nel caso in cui venissero applicate senza operare distinzioni, mettendo a rischio l'autonomia e l'autodeterminazione degli individui<sup>14</sup>. L'errore probabilmente risiede nell'elevare a principio il "fatto" della vulnerabilità<sup>15</sup>. In tal senso, riconoscere che la vulnerabilità è allo stesso tempo una

---

<sup>7</sup> Fineman aveva fondato la sua teoria della vulnerabilità come condizione ontologica dell'essere umano proprio sulla corporeità. Infatti, la possibilità di subire un danno, una lesione o un infortunio non ricade sotto il controllo degli individui. Per approfondimenti, cfr. M.A. Fineman, *The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition*, in *Yale Journal of Law and Feminism*, vol. 20, 1, 2008, pp. 8 ss.

<sup>8</sup> La vulnerabilità ha dato luogo ad un complesso dibattito intorno alla dipendenza e all'etica della cura; per ragioni di spazio ci sia permesso rimandare all'exkursus dottrinale effettuato in M.G. Bernardini, *Disabilità, giustizia, diritto: itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies*, Giappichelli, 2016, pp. 134-142.

<sup>9</sup> C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds.), *Vulnerability. New Essays*, cit., pp. 7 ss. e pp. 35 ss.

<sup>10</sup> Il soggetto paradigmatico liberale, apparentemente astratto e neutrale, coincide con un'identità ben definita, che occupa una posizione dominante all'interno della società, ossia «l'individuo maschio, adulto, bianco, autonomo, razionale, proprietario, stanziale, eterosessuale, normodotato», cfr. M.G. Bernardini, *Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pacini Editore, 2017, p. 19.

<sup>11</sup> B. Pastore, *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare*, cit., p. 128.

<sup>12</sup> Sulle problematiche che scaturiscono dalla mancata differenziazione tra discriminazioni e disuguaglianze si veda O. Giolo, *Conclusioni. La Vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematizzare*, in M.G. Bernardini et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica*, cit., pp. 343 ss.

<sup>13</sup> Il primo documento in cui è stato fatto riferimento alla vulnerabilità, unitamente ad altri principi (segnatamente, l'autonomia, l'integrità e la dignità), è stato la Dichiarazione di Barcellona del 1998. Tale Dichiarazione si proponeva di innovare il discorso bioetico, ponendo le basi per un'etica pubblica della cura e della cittadinanza responsabile, fondandosi nell'idea di finitezza e fragilità dell'esistenza umana. Nonostante le definizioni di autonomia, dignità, integrità e vulnerabilità che ritroviamo nella Dichiarazione siano collegate alla sfera umana, nel documento si mette in rilievo la trasversalità di detti principi, estendendone l'applicazione alla legislazione ed alle pratiche legali aventi ad oggetto l'ambiente, gli animali e le piante. Cfr. P. Kemp, J.D. Rendtorff, *The Barcelona Declaration. Towards an Integrated Approach to Basic Ethical Principles*, in *Synthesis Philosophica*, vol. 46, 2, 2008, pp. 239 ss. Sul possibile utilizzo della vulnerabilità quale principio-guida nell'interpretazione delle norme di diritto internazionale dei diritti umani, si veda F. Ippolito, *La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?*, in *Ars Interpretandi - Rivista di ermeneutica giuridica*, 2, 2019, pp. 63 ss.

<sup>14</sup> A questo riguardo Zullo riporta l'esempio di politiche per anziani proposte da Fineman al fine di contrastare il fenomeno delle truffe finanziarie; per approfondimenti si veda S. Zullo, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra "pretese di giustizia" e "pretese di diritto". Alcune considerazioni critiche*, in *Politica Del Diritto*, vol. 47, 3, 2016, pp. 499 ss.

<sup>15</sup> Affinché un principio possa riconoscersi come tale deve necessariamente proclamare o incorporare un valore. Sul punto, più ampiamente e nel quadro di un vasto dibattito dottrinale, G. Pino, *Diritti fondamentali e ragionamento giuridico*, Giappichelli, 2008. In questo senso, nel negare la valenza di principio alla vulnerabilità,

condizione universale ed una situazione particolare provoca l'automatico rifiuto dell'uso di presunzioni che possano operare prescindendo dall'analisi del caso concreto, valutazione questa che può essere svolta solo dall'organo giudiziario<sup>16</sup>.

I fattori che determinano la vulnerabilità nelle dimensioni economica e ambientale non risultano particolarmente problematici, probabilmente poiché sono ambiti che permettono un più facile accertamento della condizione in oggetto. La vulnerabilità economica è strettamente collegata alle dinamiche di dipendenza che si generano all'interno di un mercato globale. I fattori interni al modello economico che la determinano sono: l'elevata apertura economica, che provoca una maggiore suscettibilità ai cambi che si realizzano nell'economia esterna, la concentrazione nelle esportazioni e la dipendenza dalle importazioni<sup>17</sup>. Tra i fattori esterni, si individuano le catastrofi ambientali e l'instabilità politica<sup>18</sup>.

È riferibile alla vulnerabilità ambientale, anche lo studio della conformazione geofisica, diretto a prevedere e mitigare gli effetti degli eventi catastrofici. Tra i fattori esterni, in un'ottica biocentrica, viene invece in rilievo la relazione di dominazione distruttiva posta in essere dall'uomo nei confronti dell'ambiente<sup>19</sup>. La critica che si è occupata di questo tipo di vulnerabilità ha messo in rilievo l'esigenza di sviluppare un'economia sostenibile e la gestione dell'ecosistema in maniera socialmente responsabile.

Ebbene, in ambito giuridico l'uso di questo termine polisemico non si è limitato al versante dottrinale. Infatti, secondo Laurence Burgorgue-Larsen<sup>20</sup>, i primi ad introdurre il concetto di vulnerabilità all'interno della sfera giuridica sono stati i legislatori<sup>21</sup>, e solo in seguito i giudici hanno definito in modo più concreto i limiti ed i modi d'uso di questo concetto. Questo contributo approfondirà proprio quest'ultimo aspetto. In particolare, si effettuerà un'analisi delle modalità attraverso le quali la Corte di giustizia dell'Unione europea ha fatto uso del concetto di vulnerabilità. Verrà evidenziato il modo in cui vengono valutati, nel processo decisionale, gli elementi che determinano la condizione di

---

Pariotti evidenzia che «La vulnerabilità non è, inoltre, di per sé, né un valore né un disvalore. Piuttosto, è una condizione [...]», E. Pariotti, *Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti*, in *Ars Interpretandi - Rivista di ermeneutica giuridica*, 2, 2019, p. 162.

<sup>16</sup> R. Chenal, *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, in *Ars Interpretandi - Rivista di ermeneutica giuridica*, 2, 2018, p. 50.

<sup>17</sup> L. Briguglio, G. Cordina, N. Farrugia e S. Vella, *Economic Vulnerability And Resilience: Concepts And Measurements*, cit., p. 4. Relativamente agli indicatori di resilienza economica, cfr. L. Briguglio, [The Vulnerability Index and Small Island Developing States: A Review of Conceptual and Methodological Issues](#), Relazione al "AIMS Regional Preparatory Meeting on the Ten Year Review of the Barbados Programme of Action" (Praia, Cabo Verde, 1-5 settembre 2003), 2003; N. Farrugia, *Conceptual Issues in Constructing Composite Indices*, In *Occasional Paper on Islands and Small States*, University of Malta, Islands and Small States Institute, 2, 2007, pp. 1 ss.

<sup>18</sup> P. Guillaumont, [On the Economic Vulnerability of Low Income Countries](#), In *CERDI Etudes et Documents*, Working Paper 2001.02, 2001, pp. 4 ss.

<sup>19</sup> M. Esparza Flores, M.A. Díaz Barragán, *Vulnerabilidad ambiental y región: algunos elementos para la reflexión*, in *Observatorio del desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, vol. II, 6, 2013, pp. 26 ss.

<sup>20</sup> L. Burgorgue-Larsen, *La vulnérabilité saisie par la philosophie, la sociologie et le droit. De la nécessité d'un dialogue interdisciplinaire*, in Ead. (a cura di), *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe*, Pedone, 2014, pp. 237 ss.

<sup>21</sup> Sull'uso della parola vulnerabilità nelle fonti normative italiane ed europee, cfr. M. Virgilio, *La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell'Unione Europea: definizioni e contesti*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare*, cit., pp. 161 ss.

vulnerabilità con riferimento agli individui (par. 2) e alle imprese ed industrie (par. 3), nonché l'adeguatezza delle misure adottate con riferimento alle zone vulnerabili (par. 4). Tale analisi permetterà di considerare il differente margine di apprezzamento riservato all'organo giudiziario europeo, a seconda dell'ambito preso in considerazione di volta in volta (par. 5).

## 2. Individui o gruppi vulnerabili? Alcune riflessioni sui differenti usi del termine vulnerabilità da parte della CGUE.

All'interno della giurisprudenza della CGUE non si trova una definizione univoca di vulnerabilità ma, di volta in volta, vengono rilevati dei fattori che possono determinare la vulnerabilità di un individuo. Tali fattori, in linea con lo stile delle Direttive<sup>22</sup>, non costituiscono categorie tassative. Non sembra che l'adozione di una definizione aperta di vulnerabilità vada attribuita alla volontà di non porre vincoli al potere interpretativo, bensì sia dovuta alla centralità che assume la valutazione degli elementi del caso concreto nel processo decisionale<sup>23</sup>. In questo senso, l'eterogeneità delle esperienze individuali rende complessa la determinazione *a priori* di criteri che possano essere utilizzati per la risoluzione del caso: basti pensare ad elementi come l'essere "donna" o "madre", che non operano in maniera automatica per la concessione di un congedo di maternità<sup>24</sup>.

Generalmente, la CGUE fa uso di una concezione "situazionale" di vulnerabilità, ricorrendo talvolta al metodo comparativo per assicurare la parità di trattamento<sup>25</sup>. In un solo caso sembra che l'attribuzione di tale condizione sia predeterminata da certi elementi, quali l'essere minore d'età, richiedente asilo e non accompagnato<sup>26</sup>. Tuttavia, sebbene sia indubbia la particolare attenzione che presta la CGUE nei confronti dei minori,

---

<sup>22</sup> La Direttiva 2011/36/UE, sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, all'art. 2 par. 2 recita che «Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima». La Direttiva 2012/29/UE, che stabilisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, al Considerando 38 elenca alcune situazioni che determinano la vulnerabilità di un soggetto: «alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica».

<sup>23</sup> Anche i giudici della Corte di Strasburgo, nel rilevare la vulnerabilità di certi soggetti (tra cui bambini, rifugiati, anziani e persone con disabilità), tengono conto delle loro specifiche «"posizioni", [de]gli "stati", [del]le "condizioni" e [del]le "situazioni" e in cui tali soggetti vivono». Cfr. V. Lorubbio, [Soggetti vulnerabili e diritti fondamentali: l'esigenza di un portale della giurisprudenza CEDU](#), in *Famiglia - Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 2020.

<sup>24</sup> È questo il caso della sentenza della CGUE, *C.D. contro S.T.*, 18 marzo 2014, C-167/12, di cui parleremo successivamente. In sostanza, il congedo di maternità è strettamente connesso alla condizione di madre biologica, più che alla generica condizione di madre.

<sup>25</sup> Per giustificare il riconoscimento del mantenimento del diritto di soggiorno nel territorio di uno stato membro ad un lavoratore autonomo, la Corte ricorre ad un'analogia con la condizione di un lavoratore subordinato licenziato, al quale è già riconosciuta tale tutela. In tal modo, la condizione del lavoratore autonomo che abbia cessato la sua attività per «cause estranee alla sua volontà» viene assimilata alla situazione di vulnerabilità del lavoratore subordinato licenziato. CGUE, *Florea Gusa v. Minister for Social Protection, Irlanda and Attorney General*, 20 dicembre 2017, C-442/16, par. 43.

In un altro caso, che tratteremo in seguito, il permesso per incapacità temporale viene paragonato al congedo di maternità, per giustificare un trattamento differenziato: CGUE, *Margaret Boyle e altri v. Equal Opportunities Commission*, 27 ottobre 1998, C-411/96.

<sup>26</sup> CGUE, *A e S contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, 12 aprile 2018, Causa C-550/16.

di norma l'età è un elemento che fa parte di una più ampia valutazione della condizione individuale<sup>27</sup>.

Data la varietà delle tematiche affrontate nelle sentenze in cui la CGUE impiega il termine vulnerabilità in relazione alla condizione di un soggetto, può essere opportuno considerare più nello specifico le pronunce in oggetto distinguendo tre filoni tematici. Procederemo dunque ad analizzare dapprima le sentenze che trattano della vulnerabilità in relazione alla sfera sanitaria (par. 2.1.), poi quelle che hanno ad oggetto la protezione del consumatore (par. 2.2.) e, infine, quelle concernenti le conseguenze prodotte dalla condizione di vulnerabilità negli aspetti procedurali (par. 2.3.).

### *2.1. La salute sotto la lente della vulnerabilità: tra condizione ontologica e situazione particolare.*

La casistica legata alla salute umana ha messo in luce l'uso della nozione di vulnerabilità sia come condizione esistenziale che come esperienza particolare. Ciò risulta particolarmente interessante poiché tematiche come la corporeità degli individui e la finitezza dell'esistenza umana potrebbero sembrare estranee, per la loro astrattezza, alla concretezza argomentativa che caratterizza la giurisprudenza della CGUE.

In realtà, sebbene non occupi uno spazio considerevole nell'argomentazione della CGUE, la vulnerabilità (intesa come condizione ontologica dell'essere umano) costituisce la premessa all'interno del processo decisionale della Corte. Parlare di «vulnerabilità del corpo umano»<sup>28</sup>, e dunque riconoscere che beni quali la vita e l'integrità fisica determinano una maggiore vulnerabilità delle persone fisiche<sup>29</sup>, ci permette di riscontrare come la CGUE faccia propria l'idea di essere umano fragile e vulnerabile, indipendentemente dalle caratteristiche peculiari di ogni soggetto. Tale visione è supportata da un prevalente disinteresse nell'adottare definizioni formali o sostanziali tassative<sup>30</sup>, essendo prioritario un bilanciamento caso per caso.

È proprio la vulnerabilità situazionale che porta a rilevare la situazione "specificata" in cui si ritrova una donna gestante, puerpera o in periodo di allattamento<sup>31</sup>, che giustifica il diritto al congedo di maternità, sulla base di ragioni oggettive, quali la condizione biologica determinata dal parto e la particolare relazione esistente tra madre e figlio in seguito al parto<sup>32</sup>. Tale condizione è strettamente connessa al fatto che la donna «sia

---

<sup>27</sup> Ci riferiamo alla sentenza della CGUE, *Health Service Executive contro S.C. e A.C.*, 26 aprile 2012, C-92/12 PPU, par. 25 e 26, nei quali viene messa in luce l'importanza di valutare anche altri fatti legati all'esperienza personale nella decisione di collocare il minore in un istituto di custodia in Inghilterra.

<sup>28</sup> CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica*, 19 marzo 2009, C-489/09; CGUE, *Medipac-Kazantzidis AE contro Venizeleio-Pananeio (P.E.S.Y. KRITIS)*, 14 giugno 2007, C-6/05.

<sup>29</sup> Nel caso in questione, la CGUE si riferiva al fatto che la condizione di vittima si potesse rapportare solamente alle persone fisiche, e non a quelle giuridiche, per la loro maggiore vulnerabilità. Cfr. CGUE, *Emil Eredics e Mária Vassné Sápi*, 21 ottobre 2010, C-205/09, par. 30.

<sup>30</sup> R. Chenal, *La definizione della nozione*, cit., pp. 35 ss.

<sup>31</sup> Con la sentenza della CGUE, *Elda Otero Ramos contro Servicio Galego de Saúde e Instituto Nacional de la Seguridad Social*, 19 ottobre 2017, C-531/15, par. 58-59, si è esteso il diritto a un congedo di maternità alle donne in periodo di allattamento, al fine di tutelarle al pari delle lavoratrici gestanti o puerpere. Tale riconoscimento è giustificato dalla condizione di vulnerabilità in cui si ritrovano le donne in periodo di allattamento, strettamente legata alla maternità.

<sup>32</sup> CGUE, *Margaret Boyle e altri v. Equal Opportunities Commission*, 27 ottobre 1998, C-411/96, par. 41.

stata incinta e abbia partorito»<sup>33</sup> ed esclude pertanto dall'ambito di applicazione del congedo di maternità la madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata<sup>34</sup>.

Inoltre, la condizione in cui versa una lavoratrice che stia usufruendo del periodo di maternità comporta un trattamento differenziato, in termini di politiche sociali, rispetto all'assenza dal lavoro per malattia. In tal senso, una clausola che subordini una retribuzione più elevata, rispetto all'indennità prevista dalla normativa nazionale, al fatto che una lavoratrice si impegni a «riprendere l'attività lavorativa dopo il parto durante almeno un mese»<sup>35</sup> – pena il suo rimborso –, non comporta una discriminazione basata sul sesso. La CGUE, pur assicurando uno standard minimo di tutela<sup>36</sup>, preferisce lasciare alla libera valutazione della donna lavoratrice l'eventuale decisione di reintegrarsi anticipatamente o meno nel posto di lavoro, senza fare riferimento a presunzioni che farebbero venir meno la sua libertà decisionale.

In caso di dispositivi medici, come stimolatori cardiaci e defibrillatori automatici impiantabili, è presente una responsabilità aggravata del produttore nel caso in cui vi sia l'accertamento di un potenziale difetto di tali prodotti<sup>37</sup>. Poiché i pazienti (nonché consumatori) si ritrovano a dover comprare questi prodotti per salvaguardare beni di primario interesse, quali la salute e la vita stessa, secondo la Corte l'elevato livello di sicurezza richiesto è giustificato dalla «particolare vulnerabilità dei pazienti» e dalla funzione svolta da tali dispositivi<sup>38</sup>.

Un'attenzione speciale, secondo la CGUE, deve essere poi rivolta alla «particolare» vulnerabilità dovuta alle sofferenze psicologiche di una persona che è stata sottoposta a tortura dalle autorità del suo Paese d'origine. È possibile, infatti, riconoscere a tale individuo, anche nel caso in cui non sussista più il rischio di tortura in caso di ritorno in detto Paese<sup>39</sup>, lo *status* di protezione sussidiaria qualora vi sia un rischio di un danno grave alla salute mentale dovuto all'assenza di cure adeguate al trattamento dei postumi fisici o mentali derivanti dagli atti di tortura in caso di ritorno nel suo Paese d'origine. Al fine di verificare se sussiste tale situazione e concedere conseguentemente la protezione sussidiaria, è necessario prendere in considerazione informazioni «attuali e pertinenti»<sup>40</sup> di organizzazioni internazionali e di ONG per la difesa dei diritti delle persone.

---

<sup>33</sup> CGUE, *C.D. contro S.T.*, 18 marzo 2014, C-167/12, par. 37.

<sup>34</sup> *Ibidem*.

<sup>35</sup> CGUE, *Margaret Boyle e altri v. Equal Opportunities Commission*, 27 ottobre 1998, C-411/96, par. 42 e 44.

<sup>36</sup> Nel caso in questione, il minimo assicurato è la conformità dell'indennità prevista dalla normativa nazionale ai requisiti stabiliti dall'art. 11, punti 2, lett. b), e 3, della direttiva 92/85. Anche in un'altra sentenza, che non ha nulla a che vedere con tale clausola contrattuale, si evidenzia un'attitudine ad assicurare che persone terze - per esempio, l'imprenditore o un'autorità pubblica - non possano intromettersi nel godimento del congedo di maternità, CGUE, *D. Y T.*, 18 marzo 2014, C-167/12, par. 32.

<sup>37</sup> «L'accertamento di un potenziale difetto di tali prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione consente di qualificare come difettosi tutti i prodotti di tale gruppo o di tale serie, senza che occorra dimostrare il difetto del prodotto interessato.», CGUE, *Boston Scientific Medizintechnik GmbH contro AOK Sachsen-Anhalt e Betriebskrankenkasse RWE*, 5 marzo 2015, Cause riunite C-503/13 e C-504/13, par. 41.

<sup>38</sup> *Ibidem*. Al par. 38 la Corte afferma che: «La sicurezza che ci si può legittimamente attendere (...) deve essere dunque valutata tenendo segnatamente conto della destinazione, delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto di cui trattasi, nonché delle peculiarità del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto in questione».

<sup>39</sup> CGUE, *MP contro Secretary of State for the Home Department*, 24 aprile 2018, C-353/16.

<sup>40</sup> *Idem*, par. 57.

Sulla base dei casi esaminati, è dunque possibile concludere che la CGUE tiene conto della condizione particolare di vulnerabilità ricorrendo ad elementi obiettivi, legati a condizioni fisiche o psicologiche che possano giustificare un trattamento differenziato.

## 2.2. I consumatori vulnerabili.

Apparentemente, il riconoscimento dei diritti dei consumatori sembra porre questioni simili a quelle incontrate in relazione alla tutela della salute. Da un lato, si pone infatti il problema del riconoscimento di una condizione di vulnerabilità comunemente condivisa (trovarsi nella condizione di "consumatore"); dall'altro si hanno però situazioni specifiche di vulnerabilità, apprezzate alla luce dei casi concreti. Tuttavia, sembra che nella propria argomentazione la CGUE faccia riferimento a determinate caratteristiche, che comportano una suddivisione in gruppi che, per la loro particolare vulnerabilità, necessitano di una protezione speciale. L'unico caso in cui la condizione di vulnerabilità del consumatore viene estesa a tutti gli individui è infatti quello della conclusione dei contratti su siti Internet. In questo caso<sup>41</sup>, la vulnerabilità viene valutata alla luce di fattori esterni, quali la poca accessibilità di certi siti Internet e la difficile determinazione del luogo in cui sono stati compiuti gli atti necessari ai fini della conclusione del contratto all'interno del commercio elettronico. Proprio perché si tratta di fattori esterni, chiunque può essere indotto in errore indipendentemente dalle proprie caratteristiche intrinseche.

A riprova di quanto osservato, si può notare come, per quanto riguarda le sentenze che trattano di condizioni peculiari di vulnerabilità, si segnali la presenza di una (sola) sentenza in cui si rinviene l'espressione «gruppi di consumatori vulnerabili, [come i bambini]»,<sup>42</sup> la quale allude alla presenza di altri "gruppi", lasciando dunque ampio margine per successive integrazioni<sup>43</sup>.

Inoltre, il riconoscimento della condizione peculiare in cui versano certi consumatori comporta l'adozione di misure volte ad assicurare un elevato livello di tutela. In tal senso, al fine di assicurare la protezione dei bambini, si impone la presenza di una quantità massima di vitamine e minerali negli integratori alimentari, applicando così a tutta la popolazione un quantitativo massimo, adatto però solo ad un determinato gruppo di consumatori<sup>44</sup>. Nel riconoscere la vulnerabilità dei consumatori di prodotti di tabacco causata dalla dipendenza generata dalla nicotina, la CGUE proibisce inoltre di collocare sull'imballaggio esterno informazioni, anche se materialmente esatte, che potrebbero indurre il consumatore a pensare che il prodotto sia meno nocivo o abbia «effetti benefici»<sup>45</sup>. Nel caso, cui si è fatto cenno in precedenza, relativo ai pazienti che utilizzano

---

<sup>41</sup> CGUE, *Peter Pammer contro Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG e Hotel Alpenhof GesmbH contro Oliver Heller*, 7 dicembre 2010, Cause riunite C-585/08 e C-144/09, par. 59 e 62.

<sup>42</sup> Si riferisce alla versione spagnola della sentenza della CGUE, *Solgar Vitamin's France e altri contro Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi e altri*, 29 aprile 2010, C-446/08, par. 56. Nella traduzione italiana e francese della stessa sentenza, la Corte fa riferimento a un «gruppo di consumatori fragili», mentre nella traduzione inglese parla di «sensitive sections of the population».

<sup>43</sup> Sulle critiche alle definizioni aperte, cfr. R. Chenal, *La definizione della nozione*, cit., pp. 35 ss.

<sup>44</sup> CGUE, *Solgar Vitamin's France e altri contro Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi e altri*, 29 aprile 2010, C-446/08.

<sup>45</sup> CGUE, *Philip Morris Brands SARL e altri contro Secretary of State for Health*, 4 maggio 2016, C-547/14, par. 137, 140 e 160.

stimolatori cardiaci e defibrillatori automatici impiantabili, la responsabilità del produttore la Corte ritiene sussista una responsabilità aggravata<sup>46</sup>.

Al contrario, la condizione di «cliente protetto»<sup>47</sup> contro eventuali interruzioni di gas, riconosciuta dal Regolamento (UE) n. 994/2010 anche con riferimento alle piccole e medie imprese, opera solo dopo che la vulnerabilità sia stata accertata in concreto, dunque senza che essa possa essere presunta dal volume di consumo di gas<sup>48</sup>.

A seguito dell'analisi svolta, si può pertanto rilevare la tendenza della Corte ad individuare all'interno della "categoria" del consumatore vulnerabile, alcuni sotto-gruppi, anche se questa distinzione non porta a rinvenire in tale scelta una possibile dicotomia tra consumatori deboli e forti.

### 2.3. Le implicazioni della presenza di soggetti vulnerabili negli aspetti procedurali.

Per quanto riguarda l'ambito procedurale, la vulnerabilità è stata presa in considerazione per giustificare l'applicazione di un regime differenziato per i richiedenti protezione internazionale e le vittime nel processo penale, in modo particolare con riferimento all'esame orale.

Nel caso dei richiedenti asilo, in diverse sentenze la Corte sottolinea l'importanza di esaminare la «situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda»<sup>49</sup>, rifiutando l'uso di presunzioni ed evidenziando la necessità di prendere in considerazione i fatti del caso concreto. In questo processo di valutazione della "specificità" condizione, la CGUE fornisce, di volta in volta, elementi che sarebbe bene tenere presente, tra cui: l'età, lo stato di salute o l'aver subito forme gravi di violenza<sup>50</sup>, le radici culturali del richiedente<sup>51</sup>, nonché aspetti concernenti l'identità di genere o l'orientamento sessuale<sup>52</sup>. Una volta

---

<sup>46</sup> CGUE, *Boston Scientific Medizintechnik GmbH contro AOK Sachsen-Anhalt e Betriebskrankenkasse RWE*, 5 marzo 2015, Cause riunite C-503/13 e C-504/13.

<sup>47</sup> L'art. 2 del Regolamento (UE) n. 994/2010 comprende, all'interno della definizione di "cliente protetto", tutti gli utenti domestici e, qualora lo Stato membro lo decida, anche i soggetti che erogano servizi sociali essenziali e le piccole e medie imprese.

<sup>48</sup> La vulnerabilità verrebbe meno nel caso di «appartenenza a un'impresa, a un gruppo o a una rete integrata di dimensioni significative consente a tali soggetti di disporre di risorse economiche e tecniche, di cui generalmente non dispongono le piccole e medie imprese, risorse atte a consentire loro di far fronte a tale interruzione». Cfr. CGUE, *Eni SpA e altri contro Premier ministre e Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer*, 20 dicembre 2017, C-226/16, par. 32.

<sup>49</sup> CGUE, *A e altri contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*, 2 dicembre 2014, Cause riunite da C-148/13 a C-150/13, par. 70; CGUE, *M contro Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General*, 9 febbraio 2017, C-560/14, par. 51-52; CGUE, *F contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, 25 gennaio 2018, C-473/16, par. 16.

<sup>50</sup> CGUE, *M contro Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General*, 9 febbraio 2017, C-560/14, par. 51.

<sup>51</sup> Durante il colloquio del richiedente protezione, si prevede la presenza di un "mediatore" – e non di un mero "traduttore" – proprio al fine di comprendere e "trasmettere" il contesto culturale in cui si inserisce la storia del richiedente. Inoltre, e sempre con riferimento all'importanza del profilo culturale, nella sentenza della CGUE, *X e X contro État belge*, 7 marzo 2017, C-638/16 PPU, al par. 30 si evidenzia «la drammatica situazione del conflitto armato in Siria, la tenera età dei figli dei ricorrenti nel procedimento principale, il profilo particolarmente vulnerabile di questi ultimi, legato alla loro appartenenza alla comunità cristiana ortodossa». Porre in rilievo l'elemento religioso significa dare spazio, nel momento decisionale, al contesto culturale e storico del Paese in questione.

<sup>52</sup> CGUE, *F contro Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal*, 25 gennaio 2018, C-473/16, par. 16.

valutata la condizione del richiedente, il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità diventa un elemento che incide sul *modus operandi* del colloquio orale, potendosi prevedere la presenza di esperti al fine di consentire al soggetto sotto esame di esprimersi in modo «completo e coerente»<sup>53</sup> su tutti gli elementi idonei ad avvalorare la domanda di protezione internazionale o sussidiaria.

Anche nel caso della vulnerabilità della vittima bisogna prendere in considerazione elementi come «la sua età, nonché la natura, la gravità e le conseguenze delle infrazioni di cui ritiene di essere stato vittima»<sup>54</sup>, che giustificano l'adozione di un trattamento specifico, rispettoso della dignità personale, che eviti il verificarsi di situazioni di vittimizzazione secondaria, che potrebbero invece aversi nell'udienza pubblica. In tal senso, si riconosce l'importanza di ricorrere a particolari strumenti processuali, come può essere l'incidente probatorio, i quali proteggono la vittima particolarmente vulnerabile ed evitano la perdita di elementi di prova.

Inoltre, la situazione di vulnerabilità può essere determinata dallo stesso processo penale, qualora quest'ultimo non garantisca la possibilità di potersi esprimere e di comprendere appieno cosa accade nel procedimento, pregiudicando così potenzialmente il diritto alla difesa. Per questa ragione, la CGUE esplicita l'obbligo di tradurre tutti i documenti fondamentali nell'ambito del procedimento penale<sup>55</sup>. Dal punto di vista procedurale, l'impiego della nozione di vulnerabilità permette dunque l'adozione di misure specifiche, al fine di garantire la protezione dei diritti fondamentali degli interessati e, in particolar modo, la loro dignità personale e il diritto ad essere ascoltati pubblicamente.

### 3. Il problematico intreccio tra la condizione di vulnerabilità e la libera concorrenza nel mercato.

In linea con la nozione elaborata dalla dottrina, relativa al concetto di dipendenza, anche all'interno della casistica della CGUE la vulnerabilità economica viene misurata in termini di influenza, da parte di altre imprese, nelle prestazioni e nel profitto dell'impresa presa in considerazione.

In un panorama in cui gli Stati e le imprese mettono in risalto prospettive particolari e fanno valere situazioni di vulnerabilità, la CGUE, al fine di favorire lo sviluppo economico comune e l'armonizzazione delle condizioni di concorrenza nel mercato, dà rilievo alla vulnerabilità talvolta per concedere sussidi a determinate imprese<sup>56</sup>, talaltra per determinare la posizione dominante<sup>57</sup> di un'impresa nel mercato. Con riferimento alla

---

<sup>53</sup> CGUE, *M contro Minister for Justice and Equality Ireland and the Attorney General*, 9 febbraio 2017, C-560/14, par. 51

<sup>54</sup> CGUE, X, 21 dicembre 2011, C-507/10, par. 26.

<sup>55</sup> CGUE, *Gavril Covaci*, 15 ottobre 2015, C-216/14, par. 3 e 51.

<sup>56</sup> CGUE, *Exécutif Régional Wallon e SA Glaverbel contro Commissione delle Comunità europee*, 8 marzo 1988, Cause riunite 62 e 72/87, par. 17. In questo caso la traduzione italiana fa riferimento alla «situazione delicata in cui si trova il mercato del vetro piano». Tuttavia, nelle versioni inglese, francese e spagnola della sentenza si utilizza il termine “vulnerabile” al posto di “delicata”. Le cause di detta vulnerabilità risiedono nel «ristagno della domanda, nell'eccesso di capacità degli impianti di produzione e nella progressiva contrazione dell'occupazione».

<sup>57</sup> La constatazione dell'esistenza di una posizione dominante solitamente è preliminare ad un eventuale accertamento dello sfruttamento abusivo di tale posizione nel mercato. Cfr. G. Caridi, L. Milano, [L'abuso di posizione dominante nel mercato europeo](#), 2017.

politica commerciale estera ed alle misure *antidumping*, la CGUE accerta invece la vulnerabilità dell'industria comunitaria rispetto agli esportatori-produttori di Paesi terzi.

La prima sentenza risale al 10 maggio del 1960<sup>58</sup> e riguarda la concessione di tariffe speciali ad imprese che si trovano in una situazione particolarmente svantaggiosa. Nel caso in questione, le ricorrenti richiedevano l'annullamento della decisione presa dall'Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio, la quale annullava la predisposizione di tali tariffe, allegando una condizione di vulnerabilità, aumentata in tempo di crisi, determinata dal grave svantaggio derivante dalla propria ubicazione nei pressi del confine con la zona di occupazione russa. Tuttavia, il ricorso viene rigettato, dato che l'eccezionalità di tali misure richiede, per la loro applicazione, la presenza di una situazione di vulnerabilità che possa pregiudicare la sopravvivenza dell'impresa nel mercato, un requisito molto esigente che non era soddisfatto dalle ricorrenti.

Nel momento in cui valuta l'esistenza di una posizione dominante dell'impresa *Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin (NBIM)*, la CGUE fa riferimento alla presenza di alcuni elementi<sup>59</sup> che la rendono «poco vulnerabile dalla concorrenza»<sup>60</sup>. Più esplicitivo risulta essere il caso che interessa l'accertamento della posizione dominante dell'impresa *Hoffmann-La Roche & Co. AG*. In esso, la Corte si è soffermata a chiarire gli indizi che permettono di determinare una minore dipendenza e vulnerabilità dell'impresa interessata rispetto alla concorrenza. In primo luogo, è necessario valutare la competitività dei concorrenti dell'impresa, confrontando le quote di mercato detenute rispettivamente dall'impresa interessata e dai suoi concorrenti. In secondo luogo, vanno accertati i vantaggi tecnici e commerciali dell'impresa, quali il progresso tecnologico di cui essa gode o l'esistenza di una rete commerciale estremamente perfezionata. Infine, va presa in considerazione l'assenza di concorrenza potenziale, attraverso la valutazione dell'eventuale esistenza di ostacoli all'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato<sup>61</sup>.

Inoltre, la CGUE evidenzia che la posizione dominante in un mercato non implica una invulnerabilità in tutti i mercati in cui l'impresa è presente. In questo senso, l'impresa *Hoffmann-La Roche & Co. AG*, nonostante sia la maggiore produttrice nel mercato delle vitamine, potrebbe essere considerata vulnerabile nel caso in cui la poca varietà dei prodotti implicasse la sua dipendenza da altri mercati<sup>62</sup>. Pertanto, l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante sfocia nella valutazione della vulnerabilità di

---

<sup>58</sup> CGUE, *Barbara Erzbergbau AG e altri contro Alta Autorità della Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio*, 10 maggio 1960, Cause riunite 3-58 a 18-58, 25-58 e 26-58.

<sup>59</sup> Nel caso in questione, al par. 55 la Corte fa riferimento ai seguenti elementi: l'appartenenza a gruppi di imprese che operano a livello europeo o mondiale, la posizione avanzata in materia di investimenti e di ricerca, nonché la grande vastità della sua gamma di prodotti. CGUE, *NV Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin contro Commissione delle Comunità europee*, 9 novembre 1983, Causa 322/81, par. 55

<sup>60</sup> *Idem*, par. 56.

<sup>61</sup> CGUE, *Hoffmann-La Roche & Co. AG contro Commissione delle Comunità europee*, 13 febbraio 1979, Causa 85/76, par. 48, pp. 524

<sup>62</sup> Nella sentenza della CGUE, *Hoffmann-La Roche & Co. AG contro Commissione delle Comunità europee*, 13 febbraio 1979, Causa 85/76, alla pagina 482 si afferma: «Ad. 3) [...] Inoltre la minore diversificazione delle attività della ricorrente (il 23 % del suo fatturato è rappresentato dalle vitamine, cioè una percentuale molto superiore a quella dei principali concorrenti) implica una maggior vulnerabilità relativamente al suo comportamento: non è il mercato di un prodotto a sé stante, bensì il complesso dei vari mercati di prodotti sui quali un'impresa è presente, cioè "il mercato dell'impresa" che determina l'indipendenza di comportamento di una ditta».

un'impresa o di un'industria, prendendo in considerazione quelle caratteristiche che determinano o incidono sulla diversificazione dei prodotti e dei mercati.

L'ingresso nel mercato di prodotti innovativi, secondo il Tribunale, non è un elemento sufficiente a causare la vulnerabilità di un'impresa e la conseguente perdita della posizione di pioniere nel mercato<sup>63</sup>. Allo stesso modo, l'elemento che determina la vulnerabilità dei produttori comunitari non è la struttura dei costi, per mancata competitività, bensì sono i «prezzi insolitamente bassi praticati dai produttori-esportatori dei Paesi terzi»<sup>64</sup> che giustificano l'applicazione di misure *antidumping*<sup>65</sup>.

È proprio con riferimento alle misure *antidumping* che risalta l'attività del Tribunale nel processo decisionale. Infatti, riguardo alle importazioni di alcuni tipi di tubi originari dalla Cina, la Commissione aveva rilevato che tali importazioni in *dumping* avrebbero causato nell'immediato «un pregiudizio notevole a un'industria comunitaria "già vulnerabile"»<sup>66</sup> ed il Consiglio aveva confermato tale conclusione. Tuttavia, nel verificare la correttezza di tale valutazione, il Tribunale recupera i dati allegati al Punto 59 (tra cui la produzione dell'industria comunitaria, il volume delle vendite, il livello di occupazione, la produttività e la redditività), rivaluta tali elementi economici<sup>67</sup> e giunge a valutazioni discrepanti rispetto alla stima effettuata dalle istituzioni europee, tracciando un ritratto di un'industria «in situazione di forza e non di fragilità o vulnerabilità»<sup>68</sup>. Sebbene in relazione a tale constatazione le istituzioni europee abbiano addebitato al Tribunale un «errore manifesto di valutazione degli elementi di prova», la Corte di Giustizia ha precisato che esso si è limitato ad un'attività di semplice riproduzione degli elementi economici identificati, senza sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e, conseguentemente, senza snaturare gli elementi di prova<sup>69</sup>. Inoltre, la CGUE precisa che al Tribunale spetta:

«non soltanto verificare l'esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza, ma anche controllare se tali elementi costituissero

---

<sup>63</sup> Tribunale dell'Unione Europea, *AstraZeneca AB e AstraZeneca plc contro Commissione europea*, 1 luglio 2010, T-321/05, par. 281.

<sup>64</sup> Tribunale dell'Unione Europea, *Transnational Company «Kazchrome» AO e ENRC Marketing AG contro Consiglio dell'Unione europea*, 25 ottobre 2011, T-192/08, par. 143.

<sup>65</sup> Il dumping è una pratica distortiva dei normali equilibri di mercato che mira ad eliminare la concorrenza praticando prezzi più bassi del valore medio delle merci, assicurandosi una quota più ampia del mercato e danneggiando le industrie che la subiscono. Le misure antidumping sono, quindi, finalizzate a rimuovere questi effetti distortivi e vengono applicate quando si individui la vulnerabilità o la minaccia di un pregiudizio per l'industria europea a causa della concorrenza sleale. L'applicazione di tali misure, quindi, non deve avere fini protezionistici dato che il loro obiettivo non è quello di creare un vantaggio all'industria europea rispetto a quella dei paesi terzi che esportano in Europa. Per maggiori approfondimenti, cfr. P. Farah, R. Soprano, *Dumping e antidumping – Una guida per le imprese di fronte alle sfide della globalizzazione*, Il Sole 24 Ore, 2009.

<sup>66</sup> Tribunale dell'Unione Europea, *Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd contro Consiglio dell'Unione europea*, 29 gennaio 2014, T-528/09, par. 58. I fattori che la rendevano vulnerabile, secondo la Commissione, erano la riduzione delle vendite, delle quote di mercato, della produzione e della redditività.

<sup>67</sup> *Idem*, par. 61. Dopo aver presentato il contesto in cui si trovava l'industria economica, facendo riferimento a dati economici concreti, il Tribunale rileva che la vulnerabilità indicata dalle istituzioni «non è suffragata dai dati economici rilevanti del caso di specie».

<sup>68</sup> Questa constatazione è stata fatta da parte della Corte di Giustizia con riferimento al punto 61 della sentenza impugnata (T-528/09). CGUE, *ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e a. contro Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e Consiglio dell'Unione europea contro Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd*, 7 aprile 2016, Cause riunite C-186/14 P y C-193/14 P, par. 42.

<sup>69</sup> *Idem*, par. 42-44.

l'insieme dei dati rilevanti che dovevano essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi fossero idonei a fondare la conclusione (..) secondo cui l'industria dell'Unione versava in una situazione di vulnerabilità alla fine del periodo dell'inchiesta»<sup>70</sup>.

Come si è visto, la vulnerabilità è dunque un fattore rilevante nel processo decisionale, anche se la CGUE risulta particolarmente restia a riconoscerne l'operatività, rifiutando politiche protezionistiche e limitando a casi eccezionali tutte quelle misure che possono pregiudicare la capacità di autoregolazione del mercato. Nel fare ciò, adotta un metodo quasi meccanico nell'analisi degli elementi rilevanti al riconoscimento dell'eventuale situazione di vulnerabilità, assicurandosi di adempiere al suo ruolo di vigilante del corretto funzionamento del mercato.

#### **4. La CGUE come supervisore dei doveri degli Stati membri nel riconoscere le zone vulnerabili.**

La giurisprudenza della CGUE relativa alla questione ambientale fa essenzialmente riferimento alla designazione di zone vulnerabili, identificate sulla base di due differenti criteri: l'applicazione di misure per la conservazione di specie qualificate come vulnerabili e la contaminazione del terreno. Questa attività di designazione delle zone come "vulnerabili" spetta agli Stati membri, che devono basarsi sulle linee guida presenti nelle Direttive e istituire programmi di azione specifici. In questo contesto, dove agli Stati è riservato un ampio margine di discrezionalità, la CGUE si limita a controllare il corretto adempimento degli obblighi assunti nell'identificare di tali zone.

È interessante notare, con riferimento alla conservazione delle specie, una progressiva evoluzione nella posizione della CGUE. Inizialmente, nel 1978, in un'ottica di libera concorrenza, la Corte si dimostra severa nei confronti di misure intraprese dagli Stati (in questi casi, l'Irlanda)<sup>71</sup> che, nonostante siano finalizzate alla conservazione dell'ecosistema, potrebbero pregiudicare l'uguaglianza di trattamento e di accesso allo sfruttamento del fondo marino, criticandole per il loro carattere indefinito e potenzialmente arbitrario<sup>72</sup>. Infatti, nonostante l'Irlanda avesse allegato che la zona era stata segnalata dalla stessa Comunità come vulnerabile, la Commissione e la Corte rilevarono un interesse preponderante dell'Irlanda nel creare uno svantaggio ed un pregiudizio nei confronti dei Paesi Bassi<sup>73</sup>. Allo stesso modo, proibire l'importazione di pollame viene considerata una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito di salvaguardia dello stesso, malgrado la riconosciuta condizione di vulnerabilità di quest'ultimo, oggetto di politiche restrittive in quanto all'uso dei vaccini<sup>74</sup>.

---

<sup>70</sup> *Idem*, par. 36.

<sup>71</sup> CGUE, *Ministro della Pesca contro Schonenberg e altri*, 16 febbraio 1978, C-88/77; CGUE, *Commissione Delle Comunità Europee contro Regno dei Paesi Bassi*, 16 febbraio 1978, C-61/77.

<sup>72</sup> «Esse non limitano il totale delle catture, né l'attività complessiva di pesca nelle zone interessate ma vietano semplicemente ai grandi pescherecci di prendere parte a questa attività. Esse non vietano neppure, in particolare, la pesca nei fondali da riproduzione o da ripopolamento, né proteggono le zone vulnerabili contro attività di pesca esercitate con metodi nocivi»: CGUE, *Commissione Delle Comunità Europee contro Regno dei Paesi Bassi*, 16 febbraio 1978, C-61/77, par. C.b, p. 432.

<sup>73</sup> *Idem*, par. 69 ss.

<sup>74</sup> CGUE, *Commissione delle Comunità Europee contro Irlanda*, 31 gennaio 1984, Causa 74/82, par. 42-43.

Al contrario, pur riconoscendo il margine di discrezionalità riservato agli Stati membri nel designare zone di protezione speciale (ZPS, Direttiva 79/409/CEE), nel 2007<sup>75</sup> la CGUE evidenzia la presenza di criteri ornitologici oggettivi che non possono essere trascurati in ragione delle esigenze economiche<sup>76</sup>. In questo modo, essa sollecita lo sviluppo di un'economia sostenibile, promuovendo in via prioritaria l'adozione di misure appropriate alla conservazione di alcune specie vulnerabili.

Più frequenti sono le sentenze aventi ad oggetto la Direttiva 91/676/CEE<sup>77</sup>, il cui obiettivo è la riduzione dell'inquinamento delle acque provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole tramite la designazione di «zone vulnerabili»<sup>78</sup>. In tali sentenze, dapprima la Corte fa riferimento agli obblighi contratti dagli Stati<sup>79</sup>, mentre in seguito evidenzia la necessità di adottare misure precise che tengano conto del differente grado di vulnerabilità delle zone oggetto di protezione<sup>80</sup>. La CGUE riconosce l'impossibilità nel fornire criteri precisi da parte del diritto comunitario per verificare «se lo scarico di composti azotati di origine agricola concorre significativamente all'inquinamento»<sup>81</sup>. Infatti, è proprio la complessità di dette valutazioni che giustifica l'ampio potere discrezionale riconosciuto agli Stati membri<sup>82</sup>, stabilendo a livello europeo un limite massimo di concentrazione di nitrato<sup>83</sup> per assicurare la tutela della salute pubblica.

Inoltre, con riferimento all'inquinamento causato dalle navi, nel valutare le conseguenze di una violazione delle regole e delle norme internazionali applicabili, si deve tener conto che la vulnerabilità dello Stato costiero varia in relazione alla «natura dei beni

---

<sup>75</sup> In realtà già nel 2002 la CGUE faceva riferimento all'erica come specie vegetale particolarmente vulnerabile al pascolo intensivo. Ancora una volta, tale aggettivo è presente nelle versioni della sentenza in lingua inglese, francese e spagnola ma non nella versione italiana, la quale opta per un «particolarmente esposta a». Nel caso in questione, il pascolo intensivo causò «danni gravi a certe zone e costituisce la principale minaccia» per l'*habitat* prioritario dell'Owenduff-Nepheg Beg Complex e delle popolazioni di uccelli in esso presenti. CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*, 13 giugno 2002, C-117/00.

<sup>76</sup> CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*, 13 dicembre 2007, C-418/04, par. 38-39.

<sup>77</sup> CGUE, *Commissione europea contro Francia*, 4 settembre 2014, C-237/12; CGUE, *Inter-Environnement Wallonie e Terre Wallonne*, 28 febbraio 2012, C-41/11; CGUE, *Inter-Environnement Wallonie*, 17 giugno 2010, C-110/09; CGUE, *Terre Wallonne*, 17 giugno 2010, C-105/09; CGUE, *Commissione europea contro Lussemburgo*, 29 giugno 2010, C-526/08; CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Belgio*, 22 settembre 2005, C-221/03; CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna*, 8 settembre 2005, C-121/03; CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*, 11 marzo 2004, C-396/01; CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Paesi Bassi*, 2 ottobre 2003, C-322/00; CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Francia*, 27 giugno 2002, C-258/00; CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*, 14 marzo 2002, C-161/00; CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana*, 8 novembre 2001, C-127/99; CGUE, *The Queen contro Secretary of State for the Environment and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H.A. Standley e altri e D.G.D. Metson e altri*, 29 aprile 1999, C-293/97; CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana*, 25 febbraio 1999, C-195/97.

<sup>78</sup> Art. 3 della Direttiva 91/676/CEE.

<sup>79</sup> «Gli Stati membri sono quindi tenuti a definire le zone vulnerabili (art. 3 della direttiva), ad incoraggiare le buone pratiche agricole (art. 4) e ad elaborare e ad attuare programmi di azione intesi a ridurre l'inquinamento delle acque da parte dei composti azotati in dette zone. (art. 5)». Cfr. CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*, 14 marzo 2002, C-161/00, par. 43

<sup>80</sup> CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna*, 8 settembre 2005, C-121/03, par. 101.

<sup>81</sup> CGUE, *The Queen contro Secretary of State for the Environment e Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H.A. Standley e altri e D.G.D. Metson e altri*, 29 aprile 1999, C-293/97, par. 38.

<sup>82</sup> *Idem*, parr. 37 e 39. Nel concedere tale discrezionalità, il legislatore comunitario ha conseguentemente accettato la differente applicazione della direttiva negli Stati membri.

<sup>83</sup> *Idem*, parr. 31-34. Il limite posto all'inquinamento da nitrati (siano essi di fonte agricola o industriale) è di 50 mg/l, in linea con quanto previsto dalla direttiva 75/440.

e gli interessi connessi»<sup>84</sup> all'azione dannosa e pregiudizievole degli scarichi di idrocarburi in mare. In tal senso, la CGUE rileva che lo Stato sarà più vulnerabile nel caso in cui sia in pericolo la salute della popolazione costiera rispetto ad un eventuale danno puramente economico.

La Corte, nel dichiarare l'inadempimento degli Stati, talvolta necessita di dati «precisi»<sup>85</sup>, forniti dalla Commissione, relativi alle ripercussioni ambientali di certe opere, talaltra ricorre a studi effettuati a livello europeo, anche da parte di ONG,<sup>86</sup> o a riconoscimenti effettuati a livello internazionale<sup>87</sup>.

## 5. Un uso diversificato della vulnerabilità coerente con la natura eterogenea delle cause.

In base all'analisi effettuata è emerso che la CGUE, a seconda dell'ambito considerato, gode di un differente margine di discrezionalità nell'apprezzare gli elementi che determinano la situazione di vulnerabilità. Tale situazione trova una stretta relazione con le direttive e l'attività svolta dalla Commissione e dal Consiglio Europeo.

Infatti, quando la Corte si occupa dell'ambito sociale, dà maggiore spazio a giudizi di valore alla luce del caso concreto. Ciò si deve probabilmente all'eterogeneità delle esperienze di vita, che difficilmente possono essere fatte rientrare all'interno di categorie definite *a priori* da parte del legislatore dell'Unione, tant'è che quest'ultimo preferisce adottare una definizione aperta di vulnerabilità.

Al contrario, nell'ambito economico ed ambientale viene ridotto il margine di apprezzamento riservato alla CGUE, in ragione dell'attività svolta dalle istituzioni europee nel fissare gli elementi che permettono di determinare la vulnerabilità *a priori* e nel realizzare accertamenti e periodi d'inchiesta. La delimitazione della discrezionalità è più blanda nell'ambito economico, dove si lascia un ruolo attivo del Tribunale in ordine alla valutazione degli indizi e dei criteri allegati dalla Commissione Europea e dal Consiglio, che costituiscono il limite al margine di interpretazione riservato all'organo giudiziario europeo. Al contrario, in materia ambientale la CGUE riveste un ruolo più passivo, consistente nella mera riproduzione delle direttive e, talvolta, di studi e ricerche svolte a livello europeo con il fine di vigilare l'adempimento degli obblighi assunti dagli Stati ed incentivare il rispetto dell'ecosistema.

L'uso polisemico della nozione di vulnerabilità riflette, quindi, l'eterogeneità casistica che viene trattata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e la sempre

---

<sup>84</sup> CGUE, *Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. contro Rajavartiolaitos*, 11 luglio 2018, C-15/17, par. 99.

<sup>85</sup> CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana*, 4 ottobre 2007, C-179/06, par. 32-44

<sup>86</sup> Per esempio, fa riferimento all'IBA 2000 (CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*, 13 dicembre 2007, C-418/04, par. 94), ad atlanti scientifici - in concreto, *L'Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland: 1968-1972* e il *New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland: 1988-1991*, a cura di D.W. Gibbons, J.B. Reid e R.A. Chapman - e ad un rapporto redatto dall'Irish Wildbird Conservancy (CGUE, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*, 13 giugno 2002, C-117/00, rispettivamente ai par. 19 e 13).

<sup>87</sup> Nella sentenza della CGUE, *Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp. contro Rajavartiolaitos*, 11 luglio 2018, C-15/17, al par. 104 la Corte afferma: «il Mar Baltico è internazionalmente riconosciuto come una zona speciale caratterizzata da peculiarità geografiche e da un ecosistema particolarmente vulnerabile che necessita di protezione speciale».

maggiore attenzione di questo organo giudiziario nei confronti degli aspetti sociali, promuovendo lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dei diritti umani nelle differenti politiche nazionali.

### Riferimenti bibliografici.

J. Abrisketa, et al., [Human rights priorities in the European Union's external and internal policies: an assessment of consistency with a special focus on vulnerable groups](#), in *FRAME Deliverable No. 12.2*, 2015.

M.G. Bernardini, *Disabilità, giustizia, diritto: itinerari tra filosofia del diritto e Disability Studies*, Giappichelli, 2016.

M.G. Bernardini, *Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le Teorie Critiche del Diritto*, Pacini Editore, 2017, pp. 13 ss.

M. G. Bernardini, et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, IF Press, 2018.

L. Briguglio, [The Vulnerability Index and Small Island Developing States: A Review of Conceptual and Methodological Issues](#), Relazione al "AIMS Regional Preparatory Meeting on the Ten Year Review of the Barbados Programme of Action" (Praia, Cabo Verde, 1-5 settembre 2003), 2003.

L. Briguglio, G. Cordina, N. Farrugia e S. Vella, [Economic Vulnerability And Resilience: Concepts And Measurements](#), Research Paper 2008/055, UNU-WIDER, , 2008.

L. Burgorgue-Larsen, *La vulnérabilité saisie par la philosophie, la sociologie et le droit. De la nécessité d'un dialogue interdisciplinaire*, in Ead. (a cura di), *La vulnérabilité saisie par les juges en Europe*, Pedone, 2014, pp. 237 ss.

G. Caridi, L. Milano, [L'abuso di posizione dominante nel mercato europeo](#), 2017.

R. Chenal, *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, in *Ars Interpretandi - Rivista di ermeneutica giuridica*, 2, 2018, pp. 35 ss.

C. Churruca Muguruza, *Vulnerabilidad y protección en la acción humanitaria*, in M.C. Barranco Avilés, C. Churruca Muguruza (a cura di), *Vulnerabilidad y protección de los derechos humanos*, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 45 ss.

Commissione europea, [The EU approach to resilience: learning from food security crises](#), 2012.

M. Esparza Flores, M.A. Díaz Barragán, *Vulnerabilidad ambiental y región: algunos elementos para la reflexión*, in *Observatorio del desarrollo. Investigación, reflexión y análisis*, vol. II, 6, 2013, pp. 26 ss.

P. Farah, R. Soprano, *DUMPING E ANTIDUMPING – Una guida per le imprese di fronte alle sfide della globalizzazione*, Il Sole 24 Ore, 2009.

N. Farrugia, *Conceptual Issues in Constructing Composite Indices*, in *Occasional Paper on Islands and Small States*, University of Malta, Islands and Small States Institute, 2, 2007, pp. 1 ss.

E. Ferrarese, 2018, *Il Geometra e i vulnerabili. Sugli usi del concetto di vulnerabilità nelle scienze sociali*, in M.G. Bernardini et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto* IF Press, 2018, pp. 271 ss.

M.A. Fineman, *The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition*, in *Yale Journal of Law and Feminism*, Vol. 20, 1, 2008, pp. 1 ss.

A. Furia, S. Zullo (a cura di), *La vulnerabilità come metodo: percorsi di ricerca tra pensiero politico, diritto ed etica*, Carocci, 2020.

O. Giolo, *Conclusioni. La Vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematizzare*, in M.G. Bernardini et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto* IF Press, 2018, pp. 341 ss.

O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 2018.

P. Guillaumont, [On the Economic Vulnerability of Low Income Countries](#), in *CERDI Etudes et Documents*, Working Paper 2001.02, 2001.

F. Ippolito, *La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?*, in *Ars Interpretandi - Rivista di ermeneutica giuridica*, 2, 2019, pp. 63 ss.

P. Kemp, J.D. Rendtorff, *The Barcelona Declaration. Towards an Integrated Approach to Basic Ethical Principles*, in *Synthesis Philosophica*, Vol. 46, 2, 2008, pp. 239 ss.

V. Lorubbio, [Soggetti vulnerabili e diritti fondamentali: l'esigenza di un portale della giurisprudenza CEDU](#), in *Familia - Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, 2020.

C. Mackenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds.), *Vulnerability. New Essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford University Press, 2014.

V. Marzocco, *Insicuri e liberi. Vulnerabilità e resilienza nel lessico politico-giuridico del neoliberismo*, in M.G. Bernardini et al. (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto* IF Press, 2018, pp. 295 ss.

C. Monereo Atienza, *Universos de dignidad*, Tirant lo Blanch, 2018.

D. Morondo Taramundi, *¿Un nuevo paradigma para la igualdad? La vulnerabilidad entre condición humana y situación de indefensión | A new paradigm for equality? Vulnerability as human condition and as a state of defencelessness*, in *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, 34, 2016, pp. 205 ss.

E. Pariotti, *Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti*, in *Ars Interpretandi - Rivista di ermeneutica giuridica*, 2, 2019, pp. 155 ss.

B. Pastore, *Soggettività giuridica e vulnerabilità*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 2018, pp. 127 ss.

G. Pino, *Diritti fondamentali e ragionamento giuridico*, Giappichelli, 2008.

M. Virgilio, *La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell'Unione Europea: definizioni e contesti*, in O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità: analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, 2018, pp. 161 ss.

S. Zullo, *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra 'pretese di giustizia' e 'pretese di diritto'. Alcune considerazioni critiche*, in *Politica Del Diritto*, Vol. 47, 3, 2016, pp. 475 ss.